

REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI EXTRASCOLASTICHE

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti ai Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Sussidi universitari		
Denominazione	Importo contributo	Requisiti
Nell'ambito della durata del corso di laurea a ciclo unico	€ 300,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 6 mesi, certificato di iscrizione in carta semplice
Nell'ambito della durata del corso di laurea triennale	€ 150,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 6 mesi, certificato di iscrizione in carta semplice
Nell'ambito della durata del corso di laurea specialistica	€ 150,00	Iscrizione alla Mutua da almeno 6 mesi, certificato di iscrizione in carta semplice

ART. 2 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del Socio stesso alla Mutua da almeno 6 mesi.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 3 – SUSSIDIO PER ATTIVITÀ SPORTIVA – NOZIONE GENERALE

E' istituito il sussidio per attività sportiva rivolto ai Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni e over 60 anni nonché ai figli/e di Soci di età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Ogni Socio e figlio/a di Socio ha diritto a beneficiare di tale sussidio per un importo annuale massimo pari a € 50,00.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a corsi realizzati dalla CRA DI BORGO SAN GIACOMO – CREDITO COOPERATIVO, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 4 – SUSSIDIO PER ATTIVITÀ CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

E' istituito il sussidio per attività culturale extrascolastica rivolto ai Soci di età tra i 18 e i 30 anni e over 60 anni e ai figli/e di Soci di età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Ogni Socio e figlio/a di Socio ha diritto a beneficiare di tale sussidio per un importo annuale massimo pari a € 50,00.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a corsi realizzati dalla CRA DI BORGO SAN GIACOMO – CREDITO COOPERATIVO, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 5 – SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 6 mesi;
- in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 6 – SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale a pagamento. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- adesione del genitore o del Socio stesso alla Mutua da almeno 6 mesi;
- in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione di richiesta dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- ove non sia deducibile dalla documentazione consegnata, la data di iscrizione agli istituti universitari viene definita convenzionalmente al 31/12 del primo anno accademico;
- viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio universitario, sportivo, culturale extrascolastico il 90° giorno successivo alla data di iscrizione all'attività. In caso di iscrizione ad istituto universitario, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il termine ultimo di consegna della richiesta di sussidio è fissato al 30/3 dell'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 8 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 9 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dall'01/01/2026

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2025